

Il decreto con le regole per le formare le nuove società vicino al via libera finale: l'analisi degli elementi a maggiore carica di innovazione e gli aspetti ancora da chiarire

# Con le Stp credito più facile, rebus tasse

Unicredit: con i soci di investimento vantaggi nei rapporti con le banche - Rischio di sovrapposizioni su deontologia e organizzazione

DI GIUSEPPE LATOUR

**B**enefici nella disponibilità di credito, sicuramente. Qualche vantaggio fiscale, probabilmente. E, per il resto, un complesso di regole con molti punti da chiarire e diversi appesantimenti di troppo. Dice questo l'analisi del regolamento sulle società tra professionisti in attesa del "via libera" definitivo. Il pacchetto di novità, alla prova del confronto con la vecchia forma dello studio associato, ha il grande merito di facilitare i rapporti con le banche. Ma lascia sul campo diversi dubbi.

## FISCO E CONTRIBUTI

Partiamo dalla costituzione. La differenza principale con i vecchi studi è che, con le Stp, si realizza una società, di persone o di capitali. E questo porta una serie inevitabile di formalità: redazione di uno statuto, iscrizione nel registro delle imprese e presso l'ordine a cui fa capo l'attività prevalente. Proprio su questo punto pesano i dubbi più grandi. Perché non è chiaro cosa accadrà nel caso in cui l'attività prevalente non sia indicata nello statuto.

La realizzazione di una società porta, senza dubbio, un cambio di regime fiscale rispetto al vecchio studio. I confini di questo mutamento, però, sono tutti da scoprire, perché il regolamento sceglie di non pronunciarsi. Restano così due scenari possibili. Da un lato, la tassazione del fatturato nel suo complesso con l'imposta sulle società (Ires): in questo caso i vantaggi risiedono nell'aliquota Ires (al 27,5%) e nella possibilità di dedurre il compenso dei singoli soci dal fatturato della società. L'altro sce-

nario è la tassazione dei singoli soci, esattamente come avviene per gli studi associati. Sul punto si dovrà pronunciare il ministero dell'Economia. Probabile che, alla fine, decida di associare la Stp al regime fiscale del modello studio-impresa.

Stesso discorso sui contributi: anche qui il regolamento sceglie di tacere. In questo caso, però, la sostanza cambierà di poco. Sia che la società paghi i contributi dei soci, sia che i professionisti continuino a pagarseli da soli, gli obblighi resteranno grossomodo gli stessi. La novità più rilevante, in questo ambito, pare essere un'altra: i soci dovranno continuare a pagare la propria quota di iscrizione all'ordine e, in aggiunta, pagare anche quella della società.

## RAPPORTI CON LE BANCHE

Luci e ombre quando si parla di denaro. Le luci vengono dai rapporti con le banche. Spiega Roberta Guarneri, responsabile Credit policy Italia di Unicredit: «Sicuramente il nuovo regolamento consentirà di avere vantaggi in relazione alla nuova composizione, che potrà prevedere anche soci non professionisti che svolgano attività d'investimento e attività tecniche, anche se quando si parla di accesso al credito l'elemento cruciale consiste in primis nella storia professionale del singolo professionista». Per le banche contano, invece, poco le differenze tra studio e società. «Hanno meno impatto gli aspetti formali, nello specifico la forma associativa rispetto alla forma giuridica della società, che pure possono costituire ulteriori elementi in ottica prospettica».

L'ombra è costituita dai grandi limiti all'ingresso di soci investito-

## LE STP ALL'ESAME DEL «RATING»

L'efficacia delle nuove società tra professionisti analizzata



**COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**  
Resta ancora aperta la questione dell'iscrizione delle società multidisciplinari. Non è chiaro cosa succede se non viene indicata l'attività prevalente nello statuto

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

## I TECNICI IN ITALIA

- Ingegneri**  
231.773
- Architetti**  
151.312
- Geometri**  
95.745
- Agronomi e forestali**  
21.279
- Periti industriali**  
44.843
- Geologi**  
8.027

ri. Questi, di fatto, saranno sottoposti a tre ordini di vincoli. Dovranno rispettare alcuni requisiti di onorabilità molto stringenti; poi, non potranno avere una quota superiore a un terzo del capitale sociale; e, infine, non potranno essere soci di più compagnie contemporaneamente. L'altro che rischiano di scoraggiare qualcuno.

## RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Anche sulla responsabilità giuridica del professionista pesa qualche incognita. Franco Frison, segretario e responsabile del dipartimento mercato e accesso alla professione del Consiglio nazionale degli architetti, spiega: «Uno dei capisaldi del regolamento è che la prestazione professionale deve essere svolta dal professionista. Da questo punto di vista la responsabilità del professionista iscritto all'albo è rimasta tale e quale. Accanto a questa, ci sarà una responsabilità estesa alla società per omesso controllo. I confini della responsabilità della società, però, non sono ancora stati chiariti».

Discorso simile sulla deontologia. «Il cambiamento grosso in questo caso - dice Frison - è l'iscrizione della società all'ordine e il suo inglobamento nella responsabilità disciplinare. Quindi, c'è la posizione individuale e la posizione della società. I nuovi consigli di disciplina dovranno valutare le due posizioni distinte». Con qualche problema per le società multidisciplinari: potrebbe accadere che i colleghi disciplinari di geologi e ingegneri si trovino a giudicare lo stesso caso per due soggetti diversi, con esiti

**TASSE**  
È la grande questione ancora aperta. Il regime fiscale per le società, sulla carta, è più favorevole di quello degli studi. Ma non è ancora chiaro come sarà applicato

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**CREDITO**  
La possibilità di avere un socio finanziatore e di costituirsi nella forma della società di capitali favorisce i rapporti con la banca e dovrebbe migliorare l'accesso al credito

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**AGGREGAZIONE**  
Luci e ombre. Il ruolo depotenziato dei soci investitori potrebbe limitare la spinta dei professionisti ad aggregarsi. Mentre le società multidisciplinari potrebbero essere la grande novità del futuro

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

## punto per punto

**CONTRIBUTI**  
Stesso discorso della tassazione: il regolamento non affronta l'argomento per problemi di delega. Così sul regime contributivo, per ora, si possono solo fare ipotesi!

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**INVESTITORI**  
Il socio investitore esce molto penalizzato dal regolamento. Non potrà detenere più di un terzo delle quote e non potrà essere socio in più di una compagine

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**RESPONSABILITÀ GIURIDICA**  
Con lo schema della società di capitali i soci sono esposti solo per l'ammontare delle loro quote. Non è chiaro come questo si concili con la responsabilità del singolo professionista

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**COMUNICAZIONI AL CLIENTE**  
Anche in questo caso si aggiungono formalità a tutela del cliente. Il professionista dovrà informarlo sulla struttura societaria al momento della sottoscrizione del contratto

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA**  
Restano aperte molte criticità sulle società multidisciplinari, nelle quali società e socio saranno sottoposti alla vigilanza di due diversi ordini professionali

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

**ORGANIZZAZIONE**  
Con una serie di norme a tutela del cliente viene limitato l'utilizzo di ausiliari e sostituti. È solo la formalizzazione di quanto avviene già oggi, ma rappresenta un vincolo ulteriore

efficacia  
BASSA MEDIA ALTA

imprevedibili. **ORGANIZZAZIONE** Infine, con il nuovo provvedimento vengono regolate una serie di novità organizzative e di comunicazioni. Il professionista potrà avvalersi di ausiliari sotto la propria responsabilità e di sostituti solo per esigenze non prevedibili: i loro nomi dovranno essere comunicati al cliente. «Il principio - spiega Massimiliano Pittau, direttore del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri - è che, anche se si opera attraverso la

società, la prestazione viene svolta dal singolo professionista. Si tratta della formalizzazione di una consuetudine che già oggi viene utilizzata ma non è prevista in via esplicita. Scopo simile hanno le comunicazioni che la Stp deve dare al cliente al momento della sottoscrizione del contratto, descrivendo come è composta la società. «L'obiettivo - dice ancora Pittau - è sempre la garanzia del committente, che in questo modo sa esattamente chi sono i soci. Saranno semplicemente alcuni moduli più, da presentare quando si discute il preventivo». ■

Il confronto tra i due modelli

## Nelle società di ingegneria più spazio per il «capitale»

**S**ocietà di ingegneria contro società tra professionisti. Le due forme di "aggregazione", almeno nel nome, sono molto simili. Ma, a scavarle tra affinità e divergenze, le seconde prevalgono nettamente sulle prime: dalla diversa struttura del capitale all'oggetto della loro attività, passando per la responsabilità e l'organizzazione.

Mettendo in fila tutti questi elementi, a risaltare sono soprattutto le differenze nella struttura del capitale. Nelle Stp i soci finanziatori sono sottoposti a un triplo limite: devono rispettare alcuni requisiti di onorabilità molto stringenti, possono partecipare al capitale sociale al massimo per un terzo e non possono iscrivere il proprio nome in più di una compagine. Nelle società di ingegneria, invece, non esistono vincoli all'apporto di capitale da parte di qualsiasi socio: concretamente, chiunque può investire i suoi soldi. Hanno, quindi,

una struttura più adattabile alle esigenze del mercato, in grado di raccogliere più capitale.

La seconda differenza sta nel tipo di attività. Le Stp svolgono, secondo la definizione del regolamento, «attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico». Nascono, cioè, rigorosamente entro il recinto degli ordini professionali. Le società di ingegneria, invece, sono un contenitore che va oltre le attività dei singoli professionisti e possono avere un oggetto più ampio, legato ad attività come l'effettuazione di studi di fattibilità, consulenze, progettazione e direzione lavori.

A questi principi generali, sono collegate conseguenze di tipo più concreto e di dettaglio. Nelle Stp la società è sottoposta alla vigilanza dell'ordine, così come i singoli professionisti; nelle società di inge-

gneria, invece, gli ordini hanno competenza solo sui singoli professionisti. Le Stp sono legate ai contratti d'opera professionale, che sono obbligazioni di mezzi, mentre le società di ingegneria a contratti di servizi, che generano obbligazioni di risultato.

Ancora, le società di ingegneria, a differenza delle Stp, devono dotarsi di un direttore tecnico, che ha il compito di controfirmare gli elaborati dei singoli professionisti e ha, quindi, funzioni di garanzia. E sono sottoposte a una diversa forma di responsabilità giuridica. Per le società di ingegneria valgono le regole della legge 231/2001, che prevede una forma di responsabilità oggettiva da parte dell'ente per l'operato dei dipendenti, anche in campo penale. Dubbia l'applicabilità della legge 231/2001 anche alle società tra professionisti. ■

G.La.

© RIPRODUZIONE RISERVATA